


Numero 76



Dicembre 2015

Le aree di specializzazione



Relazioni familiari

Diritto industriale

Diritto proprietà
e condominio

Diritto informatico

Diritto bancario
e finanziario

Diritto navigazione
e trasporti

Diritto agrario

- Le specializzazioni: sono davvero un vantaggio?
- La mediazione: ecco cosa succede se non si compare
- Quarantennale APF: tre borse di studio per i giovani intitolate ad Antonio M. Galli



Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.
Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983
al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione
Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo
Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari
Direttore editoriale: Carlo Dolci

Segretaria di redazione: **Valentina Dolci**
Comitato di Redazione: **Giovanni Bertino,**
Neugel Percassi, Paolo Monari, Giorgio Nespoli.
Componenti onorari: **Pier Alberto Biressi.**

Hanno collaborato:

Giulio Fustinoni, Giada Gasparini, Ennio Bucci,
Margherita Tucci, Silvia Bernabei, Daniele Zucchinali.

A.P.F.

Avv. FRANCO UGGETTI - *Presidente*
Avv. BARBARA CARSA NA - *Vice Presidente*
Avv. ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
Avv. VALENTINA DOLCI - *Segretario*
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. MICHELE DARIO TORRI
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO

- *Collegio dei Revisori dei Conti*
Avv. FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
Avv. MASSIMO GELPI
Avv. DARIO PELLEGRINO
- *Collegio dei Probiviri*
Avv. CARLO DOLCI - *Presidente*
Avv. ROCCO LOMBARDO
Avv. EMILIO TANFULLA
- *Sezione Giovani APF*
Avv. Daniela Marchiori - *Portavoce*
Dott.ssa Stefania Bonetalli
Avv. Mirko Brignoli
Avv. Martina Callioni
Dr. Luca Di Nardo
Dott.ssa Giada Gasparini
Dott.ssa Alessandra Perletti
Avv. Carlo Pressiani
Dott.ssa Margherita Tucci

Questo numero è stato stampato in 3.100 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede.


Se qualcuno non desidera riceverlo, lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari
Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)
Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

Sommario

dicembre 2015 | numero 76

| | |
|---|----|
| Editoriale | 3 |
| Le specializzazioni: il regolamento è davvero efficace? | 3 |
| Specializzazioni: una bussola per i consumatori | 5 |
| Uno sguardo all'Europa. Il "FACHANWALT" l'avvocato specializzato tedesco | 6 |
| La relazione di Barbutto sulla crisi della giustizia civile | 7 |
| XI Conferenza nazionale di Cassa Forense | 9 |
| Mediazione: l'assenza ingiustificata delle parti può costare cara! | 10 |
| Mediazione e presenza personale delle parti: breve rassegna giurisprudenziale | 11 |
| Striscia la notizia... del Foro | 14 |
| Fondi europei per la ristrutturazione | 15 |
| La rubrica del praticante | 17 |
| Forme contrattuali per i praticanti avvocati | 18 |
| Laureata finalmente...e adesso? | 20 |
| I costi dell'accesso della professione | 21 |
| Tre borse di studio intitolate ad Antonio Maria Galli | 22 |
| Lettere al direttore | 22 |
| Super partes penale | 23 |
| Suite Bergamasque OPUS 57 | 24 |



*Diritto e Rovescio
augura a tutti
Buon Natale e Buone Feste!*



Valentin Ribet è il nome del giovane avvocato che ha perso la vita nella strage terroristica di Parigi del 13 novembre. Si era laureato alla London School of Economics prima di trovare lavoro a Parigi. A lui e a Parigi doverosamente dedichiamo lo sfondo della copertina del 76° numero di *Diritto & Rovescio*. In primo piano, l'argomento "del giorno", le specializzazioni. Il Regolamento è già stato impugnato dall'Associazione Nazionale Forense e nell'articolo di Giovanni Bertino, capiamo perché. La differente regolamentazione con la Germania e l'effettiva utilità della specializzazione per il consumatore sono gli approfondimenti trattati da Giorgio Nespoli e Daniele Zucchinalli. Altro spazio importante è dedicato alla mediazione e alle conseguenze della mancata comparizione personale, mentre l'attenzione è andata alle difficoltà che i giovani avvocati incontrano nell'accesso alla professione. Cosa è cambiato in questi anni? Oltre alle solite rubriche, da questo numero parte uno spazio dedicato a "quello che non va" nel sistema Giustizia, dalle cose più semplici che potrebbero essere risolte con il buon senso, a quelle più strutturali che richiederebbero un intervento più sistemico. Aspettiamo le segnalazioni di tutti per tentare, nel nostro piccolo, di stimolare le risposte e i cambiamenti.

*La navicella spaziale in cui l'abbiamo inserito nella copertina del n. 70 di *Diritto e Rovescio* è stata premonitrice. È Carlo Dolci il nuovo Direttore Editoriale che prende il posto di Antonio Maria Galli, cui l'APF ha dedicato tre borse di studio con il sostegno della famiglia.*

*A Carlo il compito di costituire la bussola innovatrice (nonostante, l'età, sic! – me lo permetta con affetto lo "zio Carlo") di *Diritto e Rovescio*.*

Concludo, con un augurio per il grande traguardo raggiunto da APF Bergamo che quest'anno festeggia 40 anni!



Il Direttore **Barbara Bari**

Le specializzazioni: il regolamento è davvero efficace?

L'Associazione Nazionale Forense impugna il regolamento 144/2015 inerente il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Le specializzazioni sono un percorso indispensabile nell'interesse dell'avvocatura e a tutela dei cittadini, ma la disciplina del regolamento va migliorata per garantire il pluralismo dell'offerta formativa e la centralità della preparazione pratica dell'avvocato.

Il tema delle specializzazioni è oggetto di interesse e attenzione all'interno dell'Associazione Nazionale Forense da ormai svariati anni.

La modificazione del mercato della professione forense, sia a causa della globalizzazione dell'economia che dell'incremento del numero degli avvocati, ha reso improcrastinabile per l'avvocatura l'esigenza di affrontare con serietà e deter-

minazione l'argomento delle specializzazioni, sia per incrementare le competenze e l'autorevolezza dell'avvocato nel consolidamento e nella ricerca di nuove posizioni nel mercato delle professioni legali, sia a tutela dei cittadini, che meritano una difesa qualitativamente elevata.

L'Associazione Nazionale Forense, quindi, ha sempre intravisto nel percorso di specializzazione un'opportunità per la crescita intellettuale ed economica dell'avvocatura.

Il Decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015 n. 144, contenente il regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, non è invece idoneo a garantire concrete opportunità di miglioramento alla categoria forense ed è in irrimediabile contrasto con le disposizioni della L. 247/2012, con la normativa comunitaria e con i principi di libera iniziativa economica e di libera concorrenza. Per tali ragioni,

quindi, l'Associazione Nazionale Forense ha deciso di impugnare il predetto regolamento in sede amministrativa innanzi al TAR del Lazio.

In particolare nell'art. 9, L. 247/2012 è attribuito un ruolo centrale all'università, a cui è istituzionalmente attribuita l'attività formativa di specializzazione e soprattutto di alta formazione, a garanzia dell'omogeneità ed imparzialità dei percorsi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista. Invece, nel regolamento impugnato, il ruolo dominante viene sottratto alle università e, in contrasto con l'art. 9, L. 247/2012, viene attribuito in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati. Invero, mentre la L. 247/2012 ha previsto una mera facoltà per le articolazioni delle università di stipulare convenzioni, l'art. 7, comma 3 del regolamento, ha obbligato le università a stipulare convenzioni con il C.N.F. e i Consigli dell'Ordine degli avvocati, cui è demandata l'organizzazione dei corsi per il conseguimento del titolo di specialista.

Il regolamento viola i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nonché le disposizioni contenute negli artt. 56, 101 e 102 del TFUE e dei principi comunitari e interni della libera iniziativa economica, laddove concentra in capo al C.N.F. il compito, sia di predisporre il contenuto dei corsi di specializzazione, sia di gestire i corsi medesimi, sia di valutare all'esito degli stessi l'acquisizione da parte dell'avvocato delle competenze necessarie per il rilascio del titolo di specialista, sia di conferire e di revocare il titolo.

Il C.N.F. diviene così soggetto attuatore, esecutore e controllore del sistema di rilascio del titolo di specialista. Alle università viene in tal modo preclusa la possibilità di gestire l'alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista ad esse espressamente attribuita dalla legge, di organizzare i corsi direttamente o convenzionandosi con altri soggetti differenti dal C.N.F.

È, quindi, evidente che il regolamento limita la concorrenza e la libertà di iniziativa economica, in quanto attraverso il sistema obbligatorio di convenzionamento tra università e C.N.F. si ostacola la libera determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi.

Il regolamento è, altresì, irrazionale perché non individua un criterio uniforme per individuare i settori di specializzazione. Infatti, mentre in alcune materie, come ad esempio il diritto civile, è prevista un'eccessiva segmentazione delle aree di specializzazione, in altre, come ad esempio il diritto penale e il diritto amministrativo, non si è distinto alcun settore. A ciò si aggiunga che per individuare i settori in alcuni casi si è utilizzato il criterio del diritto sostanziale e in altri quello del diritto processuale.

Un ulteriore contrasto con la legge professionale si ravvisa nell'art. 6 del regolamento, che prevede un colloquio obbli-

gatorio innanzi al C.N.F., a cui deve sottoporsi l'avvocato che chiede il rilascio del titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza.

L'art. 9, L. 247/2012, ha chiaramente previsto due modalità per il conseguimento del titolo: o l'esito positivo di percorsi formativi o la comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Invece il regolamento del tutto ingiustificatamente ha inserito l'obbligatorio colloquio innanzi al C.N.F. Peraltro il regolamento non ha previsto le modalità di svolgimento del colloquio e le competenze degli esaminatori, attribuendo in tal modo al C.N.F. assoluta discrezionalità sia nel determinare contenuti e criteri di valutazione di un avvocato sia nel valutare la rilevanza e non ripetitività degli incarichi necessari per provare la comprovata esperienza del professionista.

A tal proposito il regolamento punta a dimostrare la comprovata esperienza dell'avvocato sulla base del numero di incarichi annui trattati, criterio che non esaurisce i requisiti indicati dall'art. 9, comma 4, L. 247/2012, il quale riserva il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale solo a coloro che dimostrino di aver esercitato l'attività professionale in modo prevalente, assiduo e continuativo in uno dei settori di specializzazione. Il regolamento inoltre non indica i parametri attraverso i quali il C.N.F. deve valutare la qualità degli incarichi professionali fiduciari dell'avvocato.

Da ultimo l'art. 10 del regolamento, in contrasto con l'art. 9, L. 247/2012, che nulla prevede al riguardo, attribuisce il compito di organizzare i corsi per il mantenimento del titolo di specialista esclusivamente al C.N.F. e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Tale disposizione viola i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nonché le disposizioni contenute negli artt. 56, 101 e 102 del TFUE e i principi comunitari e interni di libera iniziativa economica, in quanto limita ed esclude la libertà di organizzare e gestire i corsi di aggiornamento professionale specialistico nella maniera ritenuta più idonea e rispondente allo scopo. Ad esempio i corsi, secondo il regolamento, non possono essere organizzati dalle università, che per definizione hanno ruoli e funzioni di alta formazione. In conclusione il regolamento dovrà essere ampiamente riformato, in quanto, in contrasto con i principi da sempre sostenuti dall'Associazione Nazionale Forense, non pone le basi di un serio percorso di specializzazione dell'avvocatura, ma crea un sistema di formazione e certificazione organizzato e controllato da un unico soggetto, il C.N.F., senza alcuna garanzia per la pluralità, la qualità e la concorrenza nell'offerta formativa specialistica.

Giovanni Bertino

Specializzazioni: una bussola per i consumatori

La norma che regola le specializzazioni, nelle intenzioni di chi l'ha promossa, dovrebbe fornire maggiore tutela ai consumatori nella scelta dell'avvocato di fiducia: una sorta di bussola che guiderà i clienti nella giungla delle (generiche) insegne "Avvocato".

Le **aree di specializzazione saranno 18**: una quindicina di ambiti specialistici frammentano il **diritto civile** in una galassia di specializzazioni cui si contrappongono, con fierezza monolitica, materie come il **diritto penale**, il **diritto amministrativo** e il **diritto tributario**.

Il consumatore potrà così recarsi con fiducia da un penalista, qualsiasi reato abbia commesso, mentre dovrà valutare bene se sia meglio farsi assistere da un avvocato specializzato in materia di diritti reali o in materia di esecuzione forzata. Meglio affidarsi a chi è specializzato a difenderci nel merito, per ottenere una sentenza favorevole, o a chi è specializzato nel recuperare il bene una volta avuta (si spera) ragione? Il dilemma fra l'uovo attuale e la gallina futura, è sempre increscioso.

Se poi si commettesse un reato di natura tributaria, il dilemma rischierebbe di diventare tormento.

Non bastando la "vecchia" disciplina deontologica, che impone ai professionisti di non accettare incarichi

su materie in cui non abbiano un'adeguata competenza, si è deciso di formalizzare la specializzazione dell'avvocato.

La crescente produzione normativa per un verso e il progresso tecnologico, scientifico e sociale, cui consegue una sempre maggiore specificità tecnica delle controversie, per l'altro verso, hanno suggerito di istituire la figura dell'avvocato specialista.

Dal punto di vista del consumatore, dunque, la riforma si presenta come un presidio di tutela della preparazione e formazione specifica dell'avvocato in una determinata materia.

Una sorta di certificazione di qualità che tuttavia, come sempre in questi casi, lascia aperta la questione della serietà della certificazione e che non sembra risolvere del tutto il problema della trasparenza.

Il consumatore, ad esempio, difficilmente saprà se il titolo di specialista è stato acquisito in forza della "comprovata esperienza" o in seguito ad un percorso puramente teorico.

In ogni caso, ai più diffidenti, che già parlano di un mercato della formazione specialistica, rispondono i più realisti, studiando la possibilità di stabilirsi in Italia come "especialistas" o "specialistët".

Pare che manchi la specializzazione in leguleia.

Daniele Zucchinalli

TOSHIBA 

Leading Innovation >>>

È nata la nuova corsia preferenziale dedicata al risparmio.

Eseguiamo un'accurata analisi dei costi, per proporre un risparmio garantito e soluzioni vantaggiose personalizzate.

L'intera gamma di multifunzioni TOSHIBA è a vostra disposizione!!



e-STUDIO457



Soluzioni avanzate di stampa, copiatura, scansione e fax che migliorano il vostro lavoro e soprattutto riducono i costi di stampa e copia



1985-2015

Linea Contabile s.r.l.

Via E. Fermi 56 24035 Curno (Bergamo)
Tel. 035-613130 Fax: 035-613521
P. iva 01602410187

L'affidabilità e la semplicità di gestione dei prodotti TOSHIBA, la potete verificare presso il Tribunale di Bergamo dove con APF abbiamo progettato e realizzato il nuovo sistema di gestione stampe /scansioni /copie

Uno sguardo all'Europa

IL "FACHANWALT"

l'avvocato specializzato tedesco

In Germania, le condizioni per l'accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli Avvocati, l'organizzazione e le mansioni degli Ordini degli Avvocati, nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari, sono fissati nella normativa federale sull'Avvocatura ("*Bundesrechtsanwaltsordnung*" - BRAO). Tale normativa è stata di recente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il 1° giugno 2007, con l'obiettivo dichiarato di garantire una maggiore autonomia amministrativa dell'Avvocatura. Ai sensi degli artt. 6 e ss. del BRAO, l'abilitazione all'esercizio della professione forense (*Zulassung*) è rilasciata, su richiesta, dall'Ordine degli Avvocati nel cui circondario il richiedente vuole esercitare.

L'Ordine degli Avvocati è individuato anche quale Organo competente a concedere il diritto all'utilizzo del titolo di Avvocato Specializzato (*Fachanwalt*) per venti aree del diritto, tra cui il diritto amministrativo, tributario, del lavoro, sociale, famiglia, penale, fallimentare, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e delle società. La disciplina di dettaglio che specifica i presupposti per l'attribuzione di tale titolo è contenuta nel *Fachanwaltsordnung*.

Il legislatore tedesco ha ritenuto, introducendo la regolamentazione della specializzazione, di istituire una forte misura di promozione della qualità dei servizi professionali dell'avvocatura tedesca.

Per entrare in possesso di una di queste qualifiche specifiche, i richiedenti devono provare all'Ordine degli Avvocati di appartenenza di aver acquisito delle conoscenze teoriche nel settore e di aver affrontato un determinato numero di casi pratici.

In alcuni casi, il candidato può anche dover sostenere una prova orale nel settore scelto.

Competenti ad esaminare le richieste sono commissioni esaminatrici istituite appositamente presso i diversi Ordini degli Avvocati tedeschi.

Gli Avvocati specializzati sono tenuti a sottoporsi ad un aggiornamento professionale supplementare e, per il mantenimento della qualifica, devono provare di aver svolto almeno dieci ore all'anno di aggiorna-

mento professionale nel settore di specializzazione.

Per comprendere in quale misura i colleghi tedeschi abbiano aderito alla possibilità loro offerta della specializzazione regolamentata, appare utile esaminare la realtà di Francoforte e del territorio del Reno-Meno, peraltro, una delle aree economiche di maggiore rilevanza a livello internazionale in Germania.

L'Ordine degli Avvocati di Francoforte sul Meno conta oltre 17.000 iscritti ed è il secondo in Ordine di grandezza nella Repubblica Federale Tedesca.

A quest'organo rispondono tutti gli Avvocati che operano nei distretti dei tribunali territoriali di Francoforte sul Meno, Darmstadt, Wiesbaden, Hanau, Gießen e Limburg. Ebbene, risulta che l'Ordine degli Avvocati di Francoforte sul Meno ha concesso ad ormai circa 3.000 colleghi del distretto la qualifica di Avvocato specializzato, ossia quasi il 20% degli appartenenti all'Ordine.

Recentemente in Germania è stata superata la distinzione tra Avvocato di primo grado e Avvocato di secondo grado. In precedenza, per ottenere il patrocinio dinanzi alle Corti di secondo grado (*Landgericht* o *Oberlandesgericht*) era necessaria un'apposita abilitazione a seguito di almeno cinque anni di esercizio di attività professionale. Rimane, tuttavia, necessaria l'abilitazione speciale per esercitare avanti la Corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*), ossia la Corte di ultima istanza nel sistema della giustizia ordinaria della Repubblica Federale tedesca. Per quest'ultimo grado, gli artt. 164 e ss. del BRAO prescrivono come requisiti minimi il compimento del 35° anno di età e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. (Fonti utilizzate: sito web *RECHTSANWALTSKAMMER FRANKFURT AM MAIN*; sito web del Senato della Repubblica Italiana, Elaborazione dal dossier del Servizio Studi del Senato in relazione al dibattito parlamentare sui disegni di legge di riforma dell'ordinamento forense>Diritto Comparato>Germania; sito web del Portale europeo della giustizia elettronica>Professioni Legali>Germania).

Giorgio Nespoli

LA RELAZIONE DI BARBUTO SULLA CRISI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

LE RIFORME NON LE POSSONO FARE COLORO
CHE HANNO DETERMINATO IL DISASTRO

Il documento è complesso. Mi riferisco alla relazione di Mario Barbuto, già presidente della Corte d'Appello di Torino ed ora Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, su "Aggiornamento del censimento speciale della giustizia civile - Misurazione delle performance dei Tribunali – Aggiornamento del progetto Strasburgo 2". Barbuto è diventato famoso per aver saputo abbattere drasticamente l'arretrato della Corte d'Appello di Torino ricorrendo a semplici provvedimenti organizzativi ed è per questa sua abilità, suppongo, che è stato chiamato al Ministero (ricordo che nell'ottobre 2011 su D&R n. 66 la meritoria 'riforma' di Barbuto è stata illustrata in un illuminante articolo di P.E. Baruffi). Negli ultimi cinquant'anni, nonostante le tante riforme organizzative e procedurali, l'arretrato è andato sempre aumentando per tanti motivi, ma principalmente per l'incapacità dello Stato di imporre a tutto il personale giudicante e amministrativo le cosiddette 'buone prassi'. Barbuto ha effettuato una diagnosi approfondita del sistema giudiziario e con un sondaggio "su circa 2 milioni di cause complesse (contenzioso tribunale) su un totale i 5 milioni di pendenti di ogni grado e ufficio" è giunto ad alcune conclusioni non ovvie. Illustro le due più significative. Il primo luogo comune che viene contestato è quello della "eccessiva litigiosità" degli italiani rispetto



agli altri Paesi europei. L'argomento, secondo la relazione, è privo di fondamento perché l'indice "di litigiosità elaborato dalla CEPEJ per i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa (n. casi / 100mila abitanti) in Italia è di valore medio, pressoché uguale alla Francia. In Italia è inferiore rispetto ad altri 18 Paesi e superiore ad altri 20 Paesi". Italia e Francia hanno in ogni caso la più bassa litigiosità fra i paesi latini. Per altro verso, alcuni tribunali in zone ad alta litigiosità (Marsala e Milano) hanno performance molto alte, mentre in molti tribunali a bassa litigiosità si registrano anche performance molto basse.

Altro argomento che viene di continuo esibito dagli addetti ai lavori per giustificare l'enorme arretrato è quello di carenza di risorse umane. La relazione di Barbuto non lo sottovaluta, ma essendo stata fatta un'analisi molto limitata (un solo anno) rinvia la valutazione ad uno studio più approfondito.

Non evita però di rilevare che dalla stessa emerge "che non c'è stretta correlazione tra scoperture di organico e basse performance (e viceversa)".

La relazione approfondisce principalmente il dato degli 'arretrati' (non le 'giacenze', che si sostiene, a me pare giustamente, abbiano natura fisiologica), che viene ridimensionato significativamente (da circa 5 milioni e mezzo a circa 4 milioni e novecentomila). Però le conclusioni a cui perviene sono meno positive di quanto ci si aspetti, date le premesse. Il peso degli arretrati è sì diminuito negli ultimi anni (dal 2010 del 5% all'anno), ma la durata del processo civile, dalla media di 2 anni e mezzo in 1° grado ai 9 anni della Cassazione, è molto lontana dagli indici internazionali. Inoltre la variabilità della performance tra i 139 tribunali italiani è molto alta. Dalle analisi fatte e, naturalmente, dalla sua esperienza sul campo, Barbuto giunge a due conclusioni:

- a) "Le esperienze di alcuni tribunali dimostrano che adottando nuovi principi organizzativi è possibile migliorare anche a parità di altre condizioni di contorno";
- b) "Per ottenere un veloce miglioramento è opportuno che il Ministero e il CSM interagiscano nel varare una efficace <delivery unit>".

Sono (direi 'siamo') d'accordo con la prima conclusione,

che però è subordinata alla presenza in tutti i tribunali di capi degli uffici particolarmente preparati e decisi a far osservare, specie ai magistrati, le regole delle 'buone prassi', che a qualcuno possono risultare fastidiose. È qui che si scontrano le mentalità burocratiche, che hanno inquinato anche la nostra magistratura, e le regole aziendali efficientiste: non tutti i 'giuristi' hanno capacità manageriali. Infatti resta piuttosto utopistico pensare che in Italia ci siano 139 presidenti di tribunale, che abbiano le caratteristiche richieste. D'altro canto anche l'introduzione nei nostri tribunali di figure dirigenziali diverse comporterebbe problemi così complessi da far ritenere impraticabile tale soluzione.

Detto quanto sopra, la strada suggerita da Barbutto è senz'altro da percorrere pur tenendo presente la sua impervietà. Sulla seconda conclusione ha risposto eloquentemente il congresso dell'Associazione Nazionale

Magistrati, con gli interventi a gamba tesa di segretario e presidente nei confronti del governo e dei suoi timidi tentativi di intervento per risolvere gli annosi problemi della giustizia italiana.

Quindi le riforme si devono fare a prescindere dal consenso della magistratura organizzata e non si può che essere d'accordo col professor Giuseppe Di Federico, che in una lettera al 'Foglio', a proposito della composizione delle due commissioni cui il ministro Orlando "ha affidato il compito di elaborare le riforme di cui necessita la nostra claudicante giustizia", ha osservato che "sono quasi tutti magistrati e buona parte di loro sono stati, in vario modo, protagonisti della elaborazione e/o della gestione delle passate riforme della giustizia. Di riforme cioè che alla prova dei fatti sono spesso risultate dannose o, al meglio, inefficaci".

Carlo Dolci

QUELLO CHE NON VA

Traendo spunto dall'esempio e dalla relazione di Barbutto sulla giustizia, con questo numero, Diritto & Rovescio ha deciso di avviare una nuova rubrica dedicata a "quello che non va" in casa nostra.

Dalle cose più semplici che potrebbero essere risolte con il buon senso (ad esempio, le code agli sportelli, i ritardi nelle comunicazioni o nei depositi, ecc.), a quelle più strutturali che richiederebbero un intervento più sistemico.

Lo scopo è assolutamente costruttivo e collaborativo e volto ad identificare i problemi più urgenti attraverso la segnalazione dei colleghi lettori e favorire una presa di coscienza che porti alla risoluzione dei medesimi. Ormai da troppo tempo se ne parla ma pare ancora molto lontano il traguardo di un accesso alla Giustizia semplice, sicuro e certo per tutti i soggetti coinvolti, avvocati e, non ultimi, i cittadini.

Senza voler essere utopici, l'aspirazione è quella di giungere un giorno a poter valutare la "chiusura" della rubrica oggi inaugurata per raggiungimento dell'obiettivo. La speranza, si dice, è l'ultima a morire.

La rubrica riporterà le segnalazioni di volta in volta ricevute.

Sottoporremo le segnalazioni ricevute agli Uffici competenti e – se ci saranno – potremo anche riuscire a darvi delle risposte.

Premesso che la semplice segnalazione di una problematica non sia sufficiente per ottenere dei risultati, siamo fermamente convinti che il primo passo per risolvere i problemi sia rilevarli ed identificarli, con esclusione di qualsiasi intento polemico. Da qui speriamo possa nascere un confronto che sia finalmente costruttivo e che porti a dei risultati tangibili ed apprezzati da tutti i soggetti che quotidianamente respirano l'aria degli uffici giudiziari.

Per le segnalazioni, proposte, smentite si invitano gli interessati a scrivere all'indirizzo di posta elettronica apf@apieffe.it. Sarà garantito l'anonimato.

XI Conferenza nazionale di Cassa Forense

NUOVE FORME DI ASSISTENZA

Il 24, 25 e 26 settembre si è svolta a Rimini l'XI Conferenza Nazionale della Cassa Forense.

Le tre giornate di lavori sono state organizzate con un ritmo incalzante che ha lasciato poco spazio al dibattito con il pubblico presente, limitandolo alle sole persone di volta in volta presenti sul palco.

I lavori si sono aperti con la proiezione di un video sintetico delle iniziative realizzate dalla Cassa e con la presentazione dei risultati del rapporto annuale sull'avvocatura italiana elaborato da Cassa Forense in collaborazione con il Censis.

Particolare attenzione è stata dedicata alla domanda di rappresentanza che emerge dalla base dell'avvocatura e che porta l'avvocatura stessa a presentarsi davanti alle varie istituzioni in modo estremamente frammentato e per nulla unitario. Il Presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, scherzando ma non troppo, ha affermato "ne resterà soltanto uno" e cioè soltanto una persona (o soltanto un ente forense) dovrà rappresentare l'intera avvocatura italiana e ha lasciato momentaneamente "in sospeso" la concreta individuazione di detta persona fisica o di detto ente. Certamente Cassa Forense non è il soggetto istituzionalmente preposto a rappresentare, avanti le istituzioni, la classe forense italiana (se non per questioni di tipo prettamente previdenziale e/o assistenziale), ma da quanto è emerso nel corso della Conferenza risulta evidente che, almeno attualmente, il soggetto che ha dimostrato, in concreto, di meglio sapersi interfacciare con le istituzioni statali è proprio Cassa Forense. Non per nulla ospite d'onore era il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando e il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero. Il desiderio, neanche troppo larvato, di proiettare l'attività di Cassa Forense oltre la mera attività di previdenza/assistenza è emerso evidente anche dalla tipologia delle tematiche poste a base dei vari workshop: "Come cambia la professione forense" – "Come cambia il rapporto con l'economia reale" – "Come cambia il rapporto tra Cassa Forense e la politica".

Oltre che personaggi politici di particolare rilevanza Cassa Forense ha saputo portare sul palco del Palacongressi di Rimini anche personaggi di spicco della carta stampata, dell'economia e delle principali associazioni forensi.

Durante i lavori della conferenza è, inoltre, giunta la notizia

che il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza posto all'esame dei Ministeri Vigilanti aveva ricevuto tutte le approvazioni del caso e ciò permetteva, ora, a Cassa Forense di attivarsi per dare piena e concreta attuazione a quanto nello stesso previsto.

Il Regolamento rappresenta un notevole passo avanti da parte di Cassa Forense che, con lo stesso, prevede l'erogazione di prestazioni in caso di bisogno, a sostegno della famiglia, della salute e della professione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle ipotesi di malattie c.d. "lungo degenti" attraverso la sottoscrizione di specifiche polizze di *long term care* (contratti di assicurazione pensati per la copertura del rischio di perdita dell'autosufficienza): per detta particolare copertura assicurativa non è, però, stato possibile avere anticipazioni sull'entità dell'indennità mensile che verrà riconosciuta agli aventi diritto e ciò in quanto detto importo dovrà essere oggetto di specifiche trattative con le compagnie assicuratrici che verranno individuate a tale scopo.

Con il nuovo Regolamento sono state, inoltre, previste erogazioni straordinarie per gli avvocati che si trovino in una situazione di grave difficoltà economica o a favore di avvocati che siano stati riconosciuti invalidi civili al 100%, nonché a favore di superstiti o in caso di familiari non autosufficienti (portatori di handicap o di malattie invalidanti).

A sostegno della salute sono state previste convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, nonché, come detto, polizze di assistenza per lunga degenza, ma anche per casi di premorienza e di infortuni; contributi specifici sono stati, inoltre, previsti per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private ed anche in istituti per malati cronici o lungo degenti.

A sostegno della professione sono state, infine, previste convenzioni al fine di facilitare l'accesso al credito nonché erogazioni in caso di catastrofi o calamità naturali ed anche convenzioni con asili nidi e scuole materne.

Per concludere, è stato ricordato che il 22 agosto 2015 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Cassa ed il nuovo Regolamento per la elezione del comitato dei delegati, che illustreremo in un prossimo articolo.

Giulio Fustinoni

Mediazione: l'assenza ingiustificata delle parti può costare cara!

Il comma 4 bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, stabilisce che *"Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*.

La mancata comparizione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta, anzitutto, che tale omissione costituisca una condotta rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ai fini della formazione del convincimento da parte del Giudice. Sul punto, ha svolto un'interessante approfondimento il Tribunale di Roma, Sez. XIII, con sentenza resa il 30 ottobre 2014 (di cui non siamo riusciti a reperire il numero, NDR).

Il Giudice romano ha osservato che *"lo strumento offerto dall'art. 116 c.p.c. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini dell'accertamento del fatto... Come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice. Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa."*

Il Giudice romano, pertanto, ritenuto *"che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo alla mancata partecipazione del convenuto alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra alla valutazione del materiale probatorio raccolto"*, valutando unitariamente i documenti prodotti dall'attore e la mancata partecipazione alla mediazione della convenuta, ha ritenuto raggiunta la piena prova della infondatezza della resistenza di quest'ultima nel giudizio.

La seconda sanzione, introdotta nel 2013 dopo la sentenza

n. 272/2012, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il comma 5 del medesimo articolo, secondo recentissima giurisprudenza di merito, va considerata invece una vera e propria sanzione imposta dallo Stato, beneficiario della relativa entrata, che può essere applicata anche prima della fase decisionale del giudizio.

Secondo il Tribunale di Palermo Sez. I, (sentenza del 29 luglio 2015 resa nel procedimento n. 13972/14 RG): *"Che si tratti di misura sanzionatoria è reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato. Quest'ultimo, che ha già incassato il contributo unificato da parte dell'attore, riscuote anche un'altra somma di pari importo. E proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un rimborso all'attore delle spese per il contributo unificato, non vi è la necessità che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite. Se poi non viene adottata alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che in assenza di giustificato motivo il "giudice condanna". Non è utilizzata l'espressione "può condannare", che sarebbe stata invece indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il "può" è impiegato nella prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l'applicazione della sanzione economica."*

Va, infine, osservato che la giurisprudenza di merito ritiene rilevante il comportamento omissivo oggetto di indagine,

anche sotto l'aspetto della regolazione delle spese di lite del successivo giudizio di merito.

Sul punto, si segnalano due recenti pronunce.

La prima, resa dal Tribunale di Roma, Sez. XIII, del 30.4.2015, ha visto la liquidazione in favore della parte convenuta, risultata vittoriosa in una causa risarcitoria (per mancata prova da parte dell'attrice non dell'inadempimento, bensì del danno lamentato) solo di un terzo delle spese legali, contestualmente condannandola al pagamento della sanzione sopra esaminata, per non avere giustificato la propria mancata comparizione al precedente procedimento di mediazione.

Il Tribunale capitolino ha, infatti, ritenuto di dovere disporre la sorprendente compensazione per due terzi a favore dell'attrice soccombente, in quanto se da una parte l'inadempimento della convenuta era stato comunque accertato, dall'altra *"ragione non secondaria della compensazione è l'assenza della convenuta ... all'incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità."*

La seconda, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno del 15 giugno 2015 resa nel procedimento n. 293/15 RG, risulta interessante quanto al controverso tema della condanna alle

spese di lite della parte soccombente che però sia rimasta contumace. Pur essendo ormai dai più la contumacia considerata irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente (vedasi Corte di Cassazione, ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, per cui *"ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace"*), risultando pertanto irrilevante la contumacia – quindi la condotta processualmente neutra del soccombente - nel condannare i convenuti contumaci risultati soccombenti, il giudice ha ritenuto di osservare che *"sia pure non si siano costituiti in giudizio è possibile pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali dei convenuti a favore della ricorrente in quanto i convenuti hanno ritenuto di non partecipare neppure alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione.."*

Alla luce della gravità delle possibili sanzioni sopra considerate in relazione all'eventualità esaminata, si ritiene opportuno segnalare ai clienti con la dovuta attenzione la necessità della loro partecipazione personale al procedimento di mediazione, e ciò indipendentemente dall'esito che questa potrà presumibilmente avere e dell'averamento della condizione di procedibilità dell'azione avanti il giudice ordinario.

Giorgio Nespoli

Mediazione e presenza personale delle parti: breve rassegna giurisprudenziale

Secondo il principio affermato dalla Giurisprudenza di merito, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità, è necessario che le parti compaiano personalmente all'incontro con il mediatore, assistite dai propri difensori. Addirittura alcune pronunce ritengono insufficiente la partecipazione al solo primo incontro informativo, richiedendo l'attivazione della procedura di mediazione vera e propria. Di seguito si riporta una breve rassegna delle sentenze che hanno cristallizzato il principio.

Trib. Vasto, 09/03/2015 il tentativo di mediazione effettuato in presenza dei soli legali non integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2,

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Trib. Vasto, 23/06/2015: le parti sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all'incontro preliminare a pena di improcedibilità della domanda per la parte attrice e, in ogni caso, per tutte le parti costituite.

G. d. P. Monza Ordinanza 28/01/2015: Perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino personalmente davanti al mediatore, assistite dai propri legali.

Trib. Bologna Sez. III, 11/11/2014: necessaria la presenza degli assistiti, personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore.

Trib. Siracusa Ordinanza, 17/01/2015: necessaria la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi.

Trib. Taranto Ordinanza, 16/04/2015 l'assenza della parte che abbia proposto una domanda, potrà seguire la sanzione dell'improcedibilità.

Tribunale di Pavia del 1 aprile 2015 (richiama ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.14; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015), il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo. La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti. Le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), che si collocano nel contesto europeo ed in particolare della direttiva comunitaria 2008/52/CE, impongono di ritenere che l'ordine del giudice, così come la procedura propeudica per le materie di cui all'art. 5 comma 1/bis, è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte.

Trib. Firenze Ordinanza, 26/11/2014: L'art. 5 della direttiva europea 2008/52/CE distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione rispetto all'invio per una semplice sessione informativa. L'ipotesi che la condizione si verifichi con il solo primo incontro tra gli avvocati e il mediatore per le informazioni appare particolarmente irrazionale.

La ratio, che sottende questo orientamento, appare dunque coerente con lo spirito della norma: se il mediatore deve facilitare il confronto e la comunicazione tra le parti, sostengono le sentenze in rassegna, è opportuno che le parti siano presenti di persona e non solo rappresentate dal proprio difensore.

Si segnala, in senso opposto all'orientamento dominante, l'Ordinanza del **Tribunale di Roma del 09/04/2015:** La mediazione può essere validamente svolta anche senza la presenza della parte convocata, se previsto dal Regolamento di Procedura dell'Organismo di mediazione.

Inoltre, sempre in materia di condizione di procedibilità, appare interessante accennare al dibattito che riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Qui, infatti, non è immediata né l'individuazione del soggetto onerato della instaurazione della mediazione né quella del soggetto colpito dalla sanzione processuale: l'improcedibilità della domanda sanziona l'ori-

ginaria domanda avente ad oggetto il diritto di credito azionato in sede monitoria o colpisce la sola domanda fatta valere in sede di opposizione dal convenuto, con salvezza, quindi, del decreto ingiuntivo opposto?

La giurisprudenza di merito si è divisa in due orientamenti.

Secondo una prima tesi, l'onere incomberebbe sul creditore opposto. Nel giudizio di opposizione, infatti, si ha un'inversione formale dei ruoli, per cui l'attore in opposizione è in realtà convenuto sul piano sostanziale, tanto è vero che è l'opposto, che avanza la pretesa creditoria, ad essere gravato dell'onere di provare l'esistenza del credito in base all'art. 2697 cc, lasciando all'opponente la prova degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.

Se è vero che ha luogo un'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, che in nulla immuta quella sostanziale, ai fini della corretta distribuzione dell'onere probatorio, ciò dovrà valere anche e soprattutto ai fini della corretta distribuzione delle sanzioni processuali.

La declaratoria di improcedibilità, dunque, dovrà colpire la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, ed è sul creditore opposto, dunque, che grava l'onere di attivare la procedura (e di parteciparvi personalmente!).

In questo senso, fra le altre:

Trib. Varese, 18.05.2012: L'onere di Legge è posto a carico di "chi intende esercitare in giudizio un'azione" e pertanto del creditore opposto. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, "attore sostanziale" (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all'art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. L'atto di opposizione, infatti, non costituisce una iniziativa processuale, ma la reazione difensiva all'impulso procedimentale altrui. Il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità, è a parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo. La sanzione dell'improcedibilità colpirà dunque la domanda portata dal ricorso per ingiunzione.

Trib. Lamezia Terme, 19/04/2012: Dove la causa rientri nel campo di applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, una volta consumato il potere dell'opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria, sicché viene fissato termine per l'instaurazione della relativa procedura a pena di improcedibilità; la sanzione in rito, nel caso del pro-

cesso monitorio, riguarda l'attore sostanziale e, dunque, la parte opposta.

Una seconda tesi, invece, accolla l'onere al debitore opponente. In questo caso, dunque, la sanzione colpirebbe la sola domanda formulata dal debitore, rendendo improcedibile il giudizio di opposizione, confermando dunque il decreto ingiuntivo opposto. In caso contrario, ragionano i sostenitori di questa tesi, si otterrebbe un risultato opposto rispetto all'intento deflattivo che sottende l'istituto della mediazione, poiché obbligherebbe la parte che è già munita di titolo - e che non è interessata ad intraprendere una lite - ad attivarsi anche laddove l'altra parte non dimostri alcun interesse all'esito della stessa.

Fra le altre si segnalano:

Trib. Nola, 24/02/2015: Alla dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Trib. Firenze Sez. III, 30/10/2014: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare il procedimento di mediazione delegata disposto dal Giudice spetta alla parte opponente, non alla parte opposta. Non resta, dunque, che attendere un intervento del giudice di legittimità, ricordandosi, nel frattempo, di far partecipare il cliente alla procedura di mediazione, opponente od opposto che sia.

Daniele Zucchinalli

TORNEO DI TENNIS AVVOCATI-MAGISTRATI

Come ormai consuetudine, anche quest'anno la ns Associazione ha patrocinato e sponsorizzato il torneo di tennis avvocati - magistrati.

La scelta degli organizzatori è stata di far giocare i colleghi ed i magistrati dopo le vacanze estive e tale scelta, su cui vi erano alcune riserve iniziali, si è rivelata particolarmente azzeccata: invero la partecipazione non è mai stata così numerosa! Infatti è stato organizzato il singolare maschile (con il tabellone dei "ripescati" per gli sconfitti al primo turno del tabellone principale), il doppio maschile e anche, dopo alcuni anni in cui non si era raggiunto un adeguato "numero legale", il singolare femminile.

Così per circa due settimane sui campi del TC Città dei Mille di Bergamo i giuristi - tennisti si sono dati battaglia a colpi di dritto, rovescio e volée, mostrando uno spiccato spirito sportivo e un sano agonismo (alla fin fine a nessuno piace perdere !).

La vittoria del singolare maschile è andata ad Attilio Baruffi che ha avuto la meglio in finale sull'amico Sergio Ferraro, interrompendone così la lunghissima striscia di vittorie; nel doppio la solida coppia Nicola Stocchiero - Andre Ciniglia si è imposta dopo un match molto tirato conclusosi al terzo set sulla affiatata coppia Sergio Ferraro - Marino Marongiu, che ha così confermato il brillante secondo posto dell'anno scorso, mentre il singolare femminile è stato letteralmente dominato dalla collega Olivia Angelucci, che ha lasciato pochissimi games alle avversarie. Infine nel tabellone dei ripescati in finale si è imposto Andrea Taricco su Michele Coccia.

Subito dopo le finali, si è tenuto l'aperitivo, durante il quale Neugel Percassi e Valentina Dolci, in rappresentanza della nostra Associazione, hanno premiato i vincitori ed i finalisti: il piacevole clima che si è respirato risulta dalle fotografie scattate in occasione delle premiazioni.

L'organizzazione non può, quindi, che ritenersi estremamente soddisfatta della buona riuscita del torneo e augurarsi che l'anno prossimo il numero degli iscritti aumenti ancora; nel frattempo ricorda a tutti i tennisti di allenarsi con impegno e costanza !!!!

Striscia la notizia... del Foro

La festa d'estate per il quarantennale di APF ha avuto il suo acme nel taglio della sesquipedale torta ad opera del presidente Franco Uggetti, che ha voluto condividere l'onore e l'onere con tutti i cinque past-president superstiti (non vorremmo qualificarli 'emeriti', come oggi si suole con vago sentore di presa per i fondelli!). In ordine di anzianità di carica hanno impugnato la scimitarra con il Presidente: Carlo Dolci, Gabriele Terzi, Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci e Michele Torri.

I soliti maligni insinuano che se la volevano mangiare tutta loro.

A volte si leggono notizie che, a prima vista, sembrano confortanti, ma che ad una attenta lettura, lasciano perplessi. Sul n. 36 della Newsletter del nostro Consiglio dell'Ordine si possono leggere quattro righe così concepite: "Il Consiglio ha provveduto a comunicare al Presidente del Tribunale la grave situazione che affligge la prima sezione civile in ordine ai ritardi nella pubblicazione delle sentenze, problema per la risoluzione del quale lo stesso dott. Siniscalchi si sta prodigando".

Meno male che qualcuno si prodiga, perché la notizia è molto avara di contenuti.

Speriamo che la nostra nuova rubrica "Quello che non va" stimoli gli interventi e le soluzioni.

Grossa battaglia sulle specializzazioni. Le Camere Penali si distinguono per la virulenza con cui reagiscono alle critiche sull'abominevole regolamento varato dal Ministero, che ANF ha deciso di impugnare davanti al TAR del Lazio. È evidente che l'attacco dell'UCPI va al di là del merito. Pare abbastanza inutile poter mettere sulla carta da lettera la qualifica "avvocato specializzato in diritto penale" anziché "avvocato penalista".

A monte di tante 'nobili' battaglie ci sono quasi sempre interessi concreti.

Magari il 'business' delle scuole di specializzazione.

Il RicciO



Fondi europei per la ristrutturazione

L'IMPEGNO DELL'OUA

(Un sogno di mezzo autunno in vista della Conferenza nazionale dell'Avvocatura di Torino 26-28 novembre 2015).

I) LA PREMESSA

1) L'Italia è in corsa per non perdere i fondi dei programmi strutturali europei 2007-2013 (Sole 24 ore 24.05.2015). Al 31 maggio 2015 l'Italia aveva speso il 73,6% dei fondi 2007/2013 (Corriere della Sera 01 agosto 2015).

Per le risorse relative alla programmazione 2007-2013 la scadenza è al 31 dicembre 2015.

In tempo di austerità, nella cassaforte europea ci sono da spendere 100 miliardi, in 9 anni, ma manca la cabina di regia (Corriere della Sera 01 agosto 2015) e la capacità di fare i progetti (Corina Cretu, commissaria europea agli affari regionali – intervista a Il Mattino del 24.04.2015), che devono peraltro essere cofinanziati nei piani operativi nazionali (PON) e regionali (POR).

Il pieno utilizzo dei fondi europei è anzitutto una grande questione politica nazionale che investe il Governo italiano e le Amministrazioni di tutte le Regioni.

2) Fra gli obiettivi tematici e le priorità di investimento dei fondi europei (in particolare del Fondo sociale europeo) nel settennio 2014-2020 vi sono quelli del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione (obiettivo n. 11) e di migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità (obiettivo n. 2 - cfr. Vademecum Cassa Forense Luglio 2015 pag. 18).

Su Italia Oggi del 06.10.2015 si legge che il Trentino ha finanziato con 17.000.000 di euro dei Fondi Europei il nuovo progetto del Polo Meccatronica per costruire i laboratori.

Il sistema giudiziario è parte integrante della pubblica

amministrazione ed espleta, unitamente al sistema sanitario ed al sistema scolastico, una delle principali funzioni dello Stato, quale l'amministrazione della giustizia.

3) Gli edifici distribuiti sul territorio italiano nei quali sono esercitate le funzioni giudiziarie delle varie giurisdizioni e dei relativi livelli (Tribunali, Procure, Corti d'Appello, TAR, Tribunali Minorili, Giudici di Pace, ecc.) sono in gran parte vecchi e/o inadeguati sotto molteplici aspetti:

- a) strutturali; per quanto concerne l'agibilità (statica e sicurezza strutturale e antisismica degli edifici, ecc.);
- b) funzionali; per quanto concerne la loro rispondenza agli usi necessari;
- c) della sicurezza e conformità degli impianti tecnologici alle norme di legge;
- d) della piena e agevole utilizzabilità nelle sedi giudiziarie delle moderne reti d'informazione tecnologica (reti wireless ecc.).

II) LA PROPOSTA

1) L'Organismo unitario dell'Avvocatura si fa promotore della proposta di un grande "Piano di censimento, riqualificazione, messa in sicurezza e ammodernamento delle sedi giudiziarie" in tutto il territorio nazionale, da finanziare attraverso la predisposizione di un piano operativo nazionale (PON) e/o di altri piani operativi regionali (POR).

2) L'utilizzazione dei fondi europei è possibile, così come è avvenuto per il piano di ristrutturazione degli edifici scolastici, lanciato dal Governo Renzi lo scorso anno.

3) Il piano di ristrutturazione e di ammodernamento delle sedi giudiziarie è tanto più necessario a seguito delle recenti innovazioni (modifiche della geografia giudiziaria e processo telematico).

4) La predisposizione del piano da parte del Governo na-

zionale (e delle Regioni) è favorita dal fatto che, come dichiarato dal Ministro Orlando alla Conferenza della Previdenza di Rimini, è già in corso l'assunzione in capo al Ministero di Giustizia, per accordo con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, della gestione e/o finanziamento delle strutture giudiziarie periferiche.

III) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- 1) La predisposizione e l'attuazione del piano di cui sopra risponde, in primo luogo, all'interesse generale dell'amministrazione della giustizia e di tutti gli utenti della stessa (cittadini, imprese e lavoratori) e, in secondo luogo, anche a quello degli operatori del servizio giustizia (magistrati, avvocati, personale giudiziario, ufficiali giudiziari ecc.).
- 2) Tale piano può costituire il fondamento "strutturale" di quella parimenti necessaria riforma "sovrastutturale" ("Per un nuovo governo della giustizia") a cui è intitolata la IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura di Torino.



IV) LO SVILUPPO OPERATIVO: IL COINVOLGIMENTO DELL'AVVOCATURA E LA PRESENTAZIONE AL MINISTRO DI GIUSTIZIA

Il piano, lanciato dall'OUA, dovrebbe coinvolgere tutte le rappresentanze dell'Avvocatura italiana (Cassa di Previdenza Forense, Consiglio Nazionale Forense, Associazioni forensi, Consigli degli ordini territoriali, ecc.) ed essere sviluppato e presentato con unità di intenti al Ministro di Giustizia Orlando, affinché lo faccia urgentemente assumere al Governo come prioritario obiettivo politico, elabori una sorta di "master plan", costruisca tecnicamente il programma e lo sviluppi, sempre in collegamento con l'OUA e le rappresentanze dell'Avvocatura, come programma operativo da inserire nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea.

V) IL CONTROLLO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI 2014-2020

Il piano dovrà essere costantemente seguito dal Comitato, recentemente costituito (v. Italia Oggi 08 ottobre 2015), che ha funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020 sia nazionali che regionali.

VI) GLI ALLEATI STRATEGICI NEL SOSTEGNO ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Sono da coinvolgere quali alleati strategici per il perseguimento del piano:

- 1) Le organizzazioni della Magistratura e del Personale giudiziario.
- 2) Le Regioni, gli Enti locali e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
- 3) Le rappresentanze dei professionisti (Confprofessioni, CUP, Ordini professionali), le associazioni dei cittadini e dei consumatori.

VII) DOMANDA FINALE

IL PIANO È SOLTANTO UN SOGNO O ANCHE UN OBIETTIVO POLITICO CHE L'OUA DECIDE DI INTESTARSI E DI PERSEGUIRE CON DECISIONE E PERSEVERANZA FIN DALLA CONFERENZA NAZIONALE DI TORINO DEL PROSSIMO FINE NOVEMBRE?

Ennio Bucci

La rubrica del praticante

COSTI DEL PRATICANTE, COSTI PER IL PRATICANTE.

In questo numero di Diritto & Rovescio la Rubrica del Praticante avvocato si è voluta occupare di "costi".

Nei numeri passati abbiamo affrontato il problema della condizione dei nostri giovani Colleghi, contestando e dando voce a molti praticanti in difficoltà.

Abbiamo proposto un'intervista doppia "Le iene del foro" che ha permesso ad un praticante (in forma anonima) di esprimersi con più facilità denunciando le situazioni più disparate, alle medesime domande ha risposto in parallelo un "dominus", ma non ci siamo limitati a mere lamentele ... abbiamo trovato anche qualche soluzione proponendo un "metodo retributivo a cottimo" (volto ovviamente a solleticare un dibattito sulla questione).

Oggi, come promesso, torniamo sull'argomento fornendo altre ipotetiche soluzioni.

L'intento è quello di trovare delle risposte a molte domande che taluni avvocati si sono posti: quale il metodo per legittimare la posizione dei praticanti? Quale l'inquadramento da riconoscere?

Vogliamo proporre, senza presunzione di presentare la forma perfetta, o il metodo più consono, un fac simile di contratto. L'intento è quello di offrire degli spunti, forse per invogliare il dominus al riconoscimento di un "gettone" di presenza, ma soprattutto per conferire maggiore dignità al ruolo del praticante. Tre membri della sezione giovani di Apf si sono impegnati ad affrontare questa delicata questione.

Silvia Bernabei ci evidenzia come l'accesso alla professione non sia solo un problema di bravura o di abilità, bensì si rileva soprattutto quale problema di costi. Costi che il più delle volte sono sostenuti dai genitori, dalle famiglie. Sono lontani i tempi in cui i giovani a 20 anni uscivano di casa, magari si sposavano o addirittura avevano dei figli. ...oggi sono situazioni improbabili! Chi se le può permettere?

Giada Gasparini e Margherita Tucci ci propongono uno schema, molto esaustivo, che rappresenta il costo dell'accesso alla professione, dall'esame scritto sino all'acquisto della toga, le cifre complessive superano i 3.000 euro (che paragonati allo stipendio medio di un praticante... vogliono dire un colpo al cuore per molti papà!).

Margherita Tucci infine ci espone la possibile regolamentazione della posizione dei giovani colleghi prima del conseguimento del titolo di avvocato. Non si tratta di lavoratori subordinati, questo è chiaro a tutti, ma non possono neppure essere relegati alla condizione di galoppini dello studio, ai quali si riconosce tanta gratitudine ed una pacca sulle spalle. È per questo che oggi vi offriamo un modello di contratto a borsa di studio, utile laddove intendiate riconoscere ai vostri praticanti collaboratori un doveroso contributo (del resto obbligatorio secondo la legge professionale).

Si segnala che il contratto sarà scaricabile direttamente dal sito di Apf in formato editabile, www.apfieffe.it.

Valentina Dolci



Forme contrattuali per i praticanti avvocati

Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della Legge 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale si svolge il tirocinio. Decorso il primo semestre di tirocinio al praticante avvocato possono essere riconosciuti, mediante apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni, tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del tirocinante. Il praticante e lo studio legale di riferimento possono regolare il reciproco rapporto professionale mediante la sottoscrizione di un accordo per l'erogazione di borsa di studio ed addestramento professionale nell'ambito del tirocinio regolamentato. Il rapporto di tirocinio ha natura giuridica che non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato. È da escludere, quindi, qualsiasi vincolo di subordinazione e di dipendenza tra il tirocinante e lo studio professionale. Nello svolgimento delle attività di formazione, studio ed addestramento, finalizzate all'acquisizione delle necessarie capacità professionali, il tirocinante avrà la più ampia facoltà decisionale di convenire con il dominus la durata temporale dell'attività giornaliera di addestramento nello studio e la sua organizzazione. In ogni caso, il tirocinante dovrà svolgere la pratica con impegno assiduo e continuativo e nel rispetto delle esigenze dello studio professionale del dominus. Il tirocinio dovrà essere svolto, inoltre, con diligenza, riservatezza e con riguardo agli interessi dello studio professionale. La borsa di studio viene erogata in rate mensili posticipate ed è fiscalmente qualificabile come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 50, D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. In alternativa alla sottoscrizione dell'accordo di erogazione di borsa di studio, il praticante potrà procedere gratuitamente ad apertura di partita I.V.A. rivolgendosi ad un commercialista di fiducia, oppure mediante la compilazione in prima persona del modello AA9/11



reperibile presso l'Agenzia delle Entrate al sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello AA9/11 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività direttamente a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r da inviare a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o in via telematica direttamente dal contribuente o tramite delegati alla trasmissione telematica. Per quanto riguarda gli oneri previdenziali, il praticante avvocato potrà iscriversi alla Cassa Forense e dovrà corrispondere quanto dalla stessa determinato. A seguito dell'entrata in vigore della recente Legge di Stabilità, così come modificata dal Decreto Milleproroghe che ha esteso l'opzione per il vecchio regime dei minimi a tutto il 2015, le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 possono valutare – in presenza dei requisiti – se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30 mila euro o quello con imposta al 15% e con soglie di ricavi/compensi da 15mila a 40 mila euro. Il contribuente, in ogni caso, può reperire tutte le informazioni relative al nuovo regime forfettario agevolato e/o al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavori in mobilità presso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, cliccando sul link: home – cosa devi fare – richiedere – regimi agevolati.

Margherita Tucci

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL TIROCINIO REGOLAMENTATO

Il sottoscritto avvocato/La sottoscritta associazione professionale _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, con studio in _____, via _____ n. ____, in persona del legale rappresentante Avv. _____ (facente funzione di dominus) intende erogare una borsa di studio ed addestramento professionale al Tirocinante, quale contributo per l'impegno assunto e le relative spese sostenute per l'esercizio della pratica, di € _____ per il periodo dal _____ al _____, con possibilità di rinnovo di sei mesi in sei mesi sino al conseguimento del titolo di Avvocato.

LA BORSA VERRÀ EROGATA AL/ALLA

Tirocinante dott./dott.ssa _____, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____ e residente in _____, via _____ n. ____, il quale/la quale ha iniziato l'attività di praticante presso lo studio del sottoscritto avvocato / della sottoscritta associazione a decorrere dal giorno _____, al fine di compiere il periodo di tirocinio di cui al D.P.R. del 10 aprile 1990, n. 101, propedeutico all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

CONDIZIONI E TERMINI DELL'EROGAZIONE

1. Il rapporto di tirocinio ha natura giuridica che non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato. È da escludere, quindi, qualsiasi vincolo di subordinazione e di dipendenza tra il Tirocinante e l'Avvocato l'Associazione professionale. Nello svolgimento delle attività di formazione, studio ed addestramento, finalizzate all'acquisizione delle necessarie capacità professionali, il Tirocinante avrà la più ampia facoltà decisionale di convenire con il Dominus la durata temporale dell'attività giornaliera di addestramento nello studio e la sua organizzazione. In ogni caso, il Tirocinante dovrà svolgere la pratica con impegno assiduo e continuativo – comunque, in misura non inferiore a 4 ore giornaliere e nel rispetto delle esigenze dello studio professionale del Dominus. Il tirocinio dovrà, inoltre, essere svolto con diligenza, riservatezza e con riguardo agli interessi del Dominus dell'Associazione professionale.
2. L'Associazione professionale/l'avv. _____ attribuisce a titolo di borsa di studio ai fini della formazione e dell'addestramento professionale e quale sussidio per l'impegno assunto da Tirocinante, dott./dott.ssa _____ e le spese relative, la somma di € _____ per il periodo dal _____ al _____.
Al fine di agevolare il Tirocinante medesimo, la predetta somma verrà corrisposta in rate mensili posticipate.
3. Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui al precedente punto 1 (assiduità, diligenza, riservatezza, rispetto degli interessi dell'Associazione professionale/Dominus), l'Associazione/dominus medesima/o, essendo la borsa di studio erogata per fornire al Tirocinante un sussidio in ragione esclusiva del rapporto di tirocinio, non corrisponderà più alcuna somma di denaro al Tirocinante a partire dal momento in cui si sia verificato il mancato rispetto delle predette condizioni e per tali cause il tirocinio verrà interrotto. Parimenti, l'Associazione/l'avv. _____ non corrisponderà più alcuna somma di denaro dal momento in cui il rapporto di tirocinio verrà interrotto o sospeso per qualsivoglia altra ragione. La Borsa di Studio erogata è fiscalmente qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 50, D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Luogo _____, data _____

Studio Legale associato//Avvocato dominus

Il Tirocinante Dott./Dott.ssa

Per accettazione ed espressa approvazione

Laureata finalmente... e adesso?

Finalmente arriva il giorno della laurea in giurisprudenza, il giorno in cui vengono coronati i sacrifici tuoi e dei tuoi genitori (perché, diciamo, è grazie ai loro sacrifici che ci sei arrivato) e pensi che adesso sei già quasi un piccolo Perry Mason... devono solo darti l'occasione giusta per dimostrarlo e tutto sarà grandioso. E invece no. Il percorso è lungo, molto lungo. Si inizia con l'iscrizione all'Albo dei praticanti. Reperire uno studio presso il quale svolgere il tirocinio forense non è particolarmente difficile se si è neolaureati o comunque all'inizio del proprio percorso. La ragione è molto semplice: almeno sino all'introduzione del nuovo Codice Deontologico, non vi è mai stato alcun obbligo per il dominus di corrispondere un compenso al praticante, nemmeno in termini di rimborso spese. Non solo. Facendo leva sul fatto che il tirocinio forense è obbligatorio ai fini dell'Esame di Stato, il dominus spesso approfitta del praticante per fargli svolgere i lavori più disparati, tra i quali quello di segreteria. Quello dello segretario è un lavoro di tutto rispetto e non si vuole certo sminuirlo... ciò che si vuole evidenziare è il fatto che la segretaria deve essere retribuita e gode di tutte le tutele previste per i lavoratori subordinati, il praticante no. Se una condizione del genere può essere accettata, sebbene malvolentieri, da quei praticanti che sanno di avere "le spalle coperte", per altri è un vero dramma, poiché, non avendo parenti (meglio, risparmi) sui quali contare, devono iniziare a cercarsi doppi o tripli lavori pur di potersi mantenere. Finito il periodo obbligatorio di tirocinio, inizia il calvario dell'Esame e, con esso, l'incertezza se si potrà rimanere nello studio presso il quale si è svolto il tirocinio stesso. Se è vero che non è stato difficile entrare, molto difficile si rivelerà rimanere: con l'avvicinarsi dell'Esame e della necessità di assentarsi dallo studio per preparare l'Esame (e, ora, anche per frequentare le Scuole Forensi obbligatorie), si è presi dalla paura di essere rimpiazzati... cosa che spesso avviene. La ragione per la quale ciò avvenga rimane francamente oscura e denota scarsa lungimiranza: un valido collaboratore è un valore aggiunto per uno studio e non un corrente sleale e spietato che non vede l'ora di prendere il posto del dominus! Ma tant'è. La questione Esame di Stato meriterebbe un articolo a sé e si ritiene questa non sia la sede più opportuna per



disquisire sulle modalità in cui si svolge e sulle storture cui spesso si assiste. Superato l'Esame e ottenuto il titolo di avvocato, tuttavia, la situazione non cambia di molto... se non forse in peggio per alcuni. Il neo-avvocato che ha avuto la fortuna di poter continuare a collaborare nello studio nel quale ha svolto il tirocinio spesso si ritrova a svolgere e le attività di un praticante e le attività di avvocato, con compenso estremamente esiguo (se c'è), vedendosi in più costretto a far fronte a tutti quegli adempimenti di natura fiscale e previdenziale cui prima non era tenuto. Quelli che invece erano stati lasciati a casa dal precedente studio, dopo il superamento dell'Esame, si ritrovano a essere avvocati, senza l'opportunità di farlo. Perché per aprire un proprio studio, al di là dell'esperienza che forse è bene ancora maturare, servono soldi e clienti. E trovare uno studio presso il quale collaborare è molto più difficile per un neo-avvocato, perché questi, almeno un minimo, dev'essere pagato. Queste sono le difficoltà che incontra il praticante e il giovane avvocato: difficoltà che non sono tanto e solo di natura economica, quanto, direi, di mancanza di considerazione, che porta, di riflesso, ad una disaffezione per la professione che si sta apprendendo e svolgendo. A questa situazione deve essere quanto prima posto rimedio, pena un'accelerazione del declino di questa professione, che vede proprio nei praticanti e nei giovani avvocati di oggi il proprio futuro.

Silvia Bernabei

I costi dell'accesso della professione

Abbiamo chiesto a due neoavvocatessse (e ad una praticante in procinto di sostenere le prove scritte... di riferirci quanto gli è costato sostenere l'Esame di Stato. Ecco cosa è emerso.

| In che anno hai sostenuto lo scritto dell'Esame di Stato? | 2013 | 2014 | Lo sosterrò a dicembre 2015 |
|---|---|--|---|
| L'hai superato al primo tentativo? | Sì | Sì | Speriamo!! |
| USCITE | | | |
| Quanto hai speso per richiedere il certificato di compiuta pratica? | 20,00 euro + marca da bollo di 14,62 euro | 20,00 euro + marca da bollo di 16,00 euro | 20,00 euro + marca da bollo di 16,00 euro |
| Quanto hai speso in corsi di preparazione all'Esame di Stato? | 435,00 euro (corso online) | 1.200,00 euro (corso in aula) | 1.200,00 euro (corso in aula) |
| Quanto hai speso per iscriverti all'Esame di Stato? | 12,91 euro + marca da bollo da 16,00 euro | 12,91 euro + marca da bollo da 16,00 euro + 50,00 euro a titolo d'imposta forfettaria | 12,91 euro + marca da bollo da 16,00 euro + 50,00 euro a titolo d'imposta forfettaria |
| Quanto hai speso in libri per l'esame scritto? | Circa 150,00 euro | Circa 160,00 euro | 78,00 euro |
| Quanto hai speso in codici per l'esame scritto? | 350,00 per quattro codici commentati + 122,00 per i codici semplici | 550,00 euro per quattro codici commentati e leggi complementari + 57,80 euro per i codici semplici | 380,00 per quattro codici commentati + 55,00 per i codici semplici |
| Hai pernottato a Brescia oppure sei rientrato a casa? | Ho pernottato a Brescia | Ho pernottato a Brescia | Pernotterò a Brescia |
| Quanto hai speso per il trasporto? | Una ventina di euro | Circa 30,00 euro | - |
| Quanto hai speso per il pernottamento? | 112,00 euro a testa in camera doppia per tre notti (lunedì-mercoledì) | 150,00 euro a testa in camera tripla per tre notti (lunedì-mercoledì) | 120,00 euro a testa in camera doppia per tre notti (lunedì-mercoledì) |
| Quanto hai speso per le cene? | Circa 70,00 euro per tre cene | Circa 50,00 euro per tre cene | - |
| Quanto hai speso per i viveri consumati durante le prove scritte? | Circa 20,00 euro per tre "pranzi" | Circa 20,00 euro per tre "pranzi" | - |
| Quanto hai speso per richiedere le copie delle prove scritte? | Marca da bollo da 5,20 euro | Marca da bollo da 6,75 euro | - |
| Quanto hai speso in libri per l'esame orale? | 250,00 euro, tra manuali e codici esplicitati/ragionati | 300,00 euro, tra manuali e codici esplicitati/ragionati | - |
| Quanto hai speso per ritirare il certificato di superato esame? | Marca da bollo da 16,00 euro + un viaggio a Brescia per ritirarlo | Una marca da bollo da 3,84 euro, due marche da bollo da 16,00 euro + un viaggio a Brescia per ritirarlo | - |
| Quanto hai speso per iscriverti all'Albo? | 168,00 euro per tassa concessione governativa + marca da bollo da 16,00 euro + 75,00 euro una tantum per iscrizione all'Albo + 10,00 euro per tesserino di riconoscimento + 162,00 euro per quota annuale | 168,00 euro per tassa concessione governativa + marca da bollo da 16,00 euro + 75,00 euro una tantum per iscrizione all'Albo + 10,00 euro per tesserino di riconoscimento + 29,25 euro per scaglione quota annuale | - |
| Quanto hai speso per il giuramento? | 50,00 euro di rimborso spese all'Ordine | 50,00 euro di rimborso spese all'Ordine | - |
| Hai acquistato la toga? | Sì | No, mi è stata prestata | - |
| Se sì, quanto hai speso? | 325,00 euro | - | - |
| Ci sono altri costi che hai dovuto sostenere? | Assicurazione professionale | Assicurazione professionale | - |
| A quanto ammontano questi ulteriori costi? | 280,00 euro all'anno | Circa 300,00 euro all'anno | - |
| TOTALE | 2.699,73 euro | 3.324,05 euro | - |
| ENTRATE | | | |
| Sei stato retribuito durante la pratica professionale? | Solo per gli ultimi sei mesi | No, ho iniziato ad essere retribuita dal termine dei 18 mesi di pratica in poi | No, sono stata retribuita solo per tre mesi dopo aver terminato il periodo di pratica |
| Se sì, quanto? | 400,00 euro a titolo di rimborso spese | 800,00 euro a titolo di rimborso spese | 200,00 euro in nero |
| Attualmente lavori in uno Studio Legale in qualità di Avvocato? | Sì | Sì | - |
| Se sì, quanto percepisci? | Circa 800,00 euro | 800,00 euro, importo che verrà aumentato a breve a fronte del conseguimento del titolo di avvocato | - |

Tre borse di studio intitolate ad Antonio Maria Galli

L'Associazione Provinciale Forense, in occasione del quarantennale della fondazione, in memoria dell'avvocato **Antonio Maria Galli**, recentemente scomparso, eroga due borse di studio dell'importo di € 750,00 ciascuna da assegnarsi tra coloro che si iscriveranno al Corso annuale 2016 della Scuola Forense di Bergamo. Una terza borsa, di pari importo, viene erogata grazie alla generosità della moglie **avv. Cristina Maria Marchesi e della figlia Sarah Maria Galli**. Le borse saranno assegnate a tre iscritti al Corso annuale 2016 della Scuola Forense scelti da una Commissione composta dagli avvocati Franco Uggetti e Barbara Carsana, rispettivamente presidente e vi-

cepresidente di APF Bergamo, e dal prof. avv. Roberto Pucella, direttore della Scuola Forense. I requisiti per partecipare all'assegnazione sono i seguenti:

- voto di laurea non inferiore a 105/110;
- presentazione dell'ultimo Modello ISEE;
- deposito presso la Segreteria della Scuola Forense della tesi di laurea.

Le borse saranno insindacabilmente assegnate dalla Commissione in considerazione dell'interesse e della meritevolezza dell'elaborato di laurea.

Il termine ultimo per la consegna dei documenti è il 31 dicembre 2015.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO OMETTENDO LA PARTE FINALE PER RAGIONI DI SPAZIO

Caro Direttore,

nel numero 73/2014 del vostro Diritto e Rovescio – che solo ora e casualmente ho il piacere di leggere – Claude Debussy ha acutamente e argutamente commentato alcune statuizioni attribuite dalla stampa a Piercamillo Davigo.

Non essendo del tutto d'accordo con Debussy, mi permetto di aggiungere una riflessione quanto alla necessità di limitare la possibilità di ricorrere in appello affermata, sembra, da quel giudice.

A mio avviso, il ricorso non va limitato: esso va decisamente escluso quando a volerlo interporre sia il pubblico ministero.

E ciò per una ragione intuibile che direi non sarebbe neppure necessario illustrare; sicché la riduco a un banalissimo sillogismo: premessa maggiore: "l'imputato viene giudicato da un <oggetto> investito della giurisdizione e quindi presuppostamente competente" (non per nulla è peritus peritorum), premessa minore: "quel soggetto deve assolvere l'imputato se lo stesso non <risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio>", sintesi: "quand'anche l'assoluzione fosse pronunciata erroneamente il dubbio quanto meno ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato è destinato a calare indelebilmente sul processo"

Avv. Domenico Carponi Schittar

Risponde il nostro Debussy.

Caro avvocato, la ringrazio per l'apprezzamento delle mie noterelle. Mi pare che le sue osservazioni si riferiscano ai punti c) e d) del Passepiéd dell'Opus 56. Ma, contrariamente a quello che lei scrive, non rilevo in essi contraddizioni con la sua tesi. Io sostengo che sino a quando l'imputato non viene condannato con sentenza definitiva egli gode della presunzione di <non colpevolezza> costituzionalmente sancita. Lei va oltre e sostiene che se l'imputato viene assolto in primo grado, il P.M. non dovrebbe poter più impugnare la sentenza di assoluzione. Posso essere d'accordo, anche se non vorrei che in questo modo si pregiudicassero i diritti, altrettanto sacrosanti, delle parti civili. E non credo che lei voglia eliminare, oltre la possibilità di impugnazione del P.M., anche quella dell'imputato. Oggi 9 novembre, su "Il fatto quotidiano" appare un intervento di Giancarlo Caselli, che sembra condividere la sua idea "Abolire l'appello, la vera riforma". Dallo scritto, infarcito di luoghi comuni e interpretazioni 'ad usum delphini', emerge con chiarezza che l'abolizione riguarderebbe tutte le parti del processo, l'accusa e la difesa. Non so se la qualità professionale della nostra magistratura (innumerevoli sono le assoluzioni o le riduzioni di pena in appello) possa consigliare una simile scelta del legislatore.

DELITTO DI CUI ALL'ART. 609 BIS C.P. ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITA'. ART. 609 BIS/U.C. C.P. APPLICABILITA'.

La diminuzione del caso di minore gravità non è astrattamente incompatibile con il reato di violenza sessuale commesso sul minore, dovendo essere valutati, in concreto, l'impatto emotivo della vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psicofisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo, l'invasività nella sfera sessuale della vittima (cfr. Cass. n. 34236 del 12 Luglio 2012). È vero che l'età della vittima, inferiore ad anni dieci, costituisce l'elemento essenziale della circostanza aggravante, contestata all'imputato, tuttavia, ed in ogni caso, è consentita una diversa valutazione ai fini sopra delineati, osservandosi, inoltre, che, ai fini della predetta valutazione, acquista ulteriore significato anche la circostanza che l'età del minore sia, o meno, di gran lunga inferiore al limite di dieci anni, così come il fatto che il minore sia ancora, o meno, nella fascia di età prescolare (cfr. Cass. n. 29730/2006). Se pure gli atti sessuali commessi in danno di bambini, anche di tenera età, possono rivelarsi certamente gravi, per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore stesso, non può, tuttavia, escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, il delitto possa manifestare una minore lesività (cfr. Cass. n. 22036/2010).

L'attenuante in commento non risponde, infatti, ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore esiguità del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, laddove, dunque, assumono particolare importanza la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità della violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, l'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato alla vittima, anche in termini psichici (cfr. Cass. n. 45179/2013). Nella concretezza della fattispecie è pacifico che gli atti sessuali compiuti dall'imputato ai danni delle minori siano consistiti in fugaci, rapidi ed isolati tocamenti, atti che, stante la relativa brevità ed occasionalità, non appare abbiano determinato traumi di significativa valenza, quanto allo sviluppo personale e sessuale delle persone offese. Le minori sono state pienamente e serenamente in grado di riferire quanto subito, sia pure in un contesto di limitata vergogna e di residuo timore correlato all'evento connesso al mondo degli adulti. Non appare che il grado di coartazione esercitato dall'imputato sia stato di particolare forza e violenza, così come che l'entità della compressione della libertà sessuale sia stata di particolare gravità. Si esclude, con un sufficiente margine di certezza, che nelle bambine si sia determinata, a seguito delle condotte moleste ed abusanti, una notevole e grave compressione della personalità e delle relative caratteristiche strutturali, così, escludendosi, in effetti, quella grave o significativa ingerenza, in termini psichici, del fatto lesivo, e quanto allo sviluppo della persona della vittima, che precluderebbe l'applicazione della attenuante in parola.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. LUCIA GRAZIOSI. SENTENZA DEL 24 MARZO 2014.

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

TENTATO OMICIDIO PREMEDITATO (ARTT. 56, 575, 577 C.P.). SUSSISTENZA.

Ritiene il tribunale che nel caso di specie ricorrano i requisiti dell'art. 56 c.p., vale a dire la idoneità e la univocità degli atti per la consumazione del delitto di omicidio. L'idoneità è riferita all'atto e non al mezzo.

Mezzo è lo strumento utilizzato per commettere il reato. Atto è l'impiego del mezzo. L'idoneità dell'azione va accertata con il cosiddetto criterio della prognosi postuma, secondo un giudizio ex ante e in concreto. Perché possa parlarsi di tentativo è necessario che l'azione sia non solo orientata a causare l'evento, ma anche obiettivamente idonea a provocarlo, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato; tale idoneità va valutata con riferimento al contesto delle circostanze concrete in cui il fatto si verifica.

Nell'ipotesi di omicidio tentato, ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Nel caso di specie, gli atti posti in essere dall'imputato erano idonei a cagionare la morte.

Esplodere quattro colpi di pistola alla testa, colpendo la persona offesa di spalle a distanza inferiore a 50 cm non può escludere o porre in dubbio la sussistenza del dolo dell'omicidio, quanto meno sotto il profilo del dolo alternativo, in cui la volontà è diretta indifferentemente ad uccidere o ferire, tenuto conto anche delle conclusioni del consulente tecnico, secondo il quale solo per una serie di coincidenze fortuite non si è verificato l'evento mortale. Quanto all'aggravante della premeditazione di cui agli artt. 577/c.1 n. 3 c.p., per la sua sussistenza devono ricorrere due elementi necessari, l'uno ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile e l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.

Alla stregua delle suddette considerazioni, deve essere valutata a carico dell'imputato la circostanza aggravante della premeditazione per l'apprezzabile arco temporale trascorso tra l'insorgenza della deliberazione criminosa e l'attuazione del proposito delittuoso, desumibile dall'aver concertato un incontro con la vittima, nell'averlo assecondato acconsentendo alla richiesta di accompagnarlo in una determinata località, nell'averlo condotto in una località impervia, isolata, dove poter agire indisturbato, portando con sé un'arma con matricola abrasa e dunque priva di elementi identificativi che consentissero di risalire alla titolarità.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. SENTENZA DEL 5 FEBBRAIO 2014. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. MARIA LUISA MAZZOLA.

> OPUS 57

1 - Prelude

Sulla Newsletter n. 23 dell'ANAI Maurizio De Tilla si diverte a citare Schopenhauer: *“Tra i trentotto stratagemmi illustrati nel volumetto “L'arte di ottenere ragione” di Arthur Schopenhauer ve ne sono alcuni particolarmente significativi che partono dal concetto che la dialettica eristica è l'arte di disputare in modo da ottenere ragione, dunque per fas et nefas (con mezzi leciti e illeciti).*

Con questa logica Schopenhauer illustra lo stratagemma n. 14. Un tiro impertinente è quando, dopo che l'avversario ha risposto a molte domande senza favorire la conclusione che abbiamo in mente, si enuncia e si esclama in modo trionfante, come dimostrata, la conclusione che si voleva trovare, sebbene essa non consegua affatto dalle sue risposte. Se l'avversario non è dotato, e se non abbia una buona dose di impertinenza e una buona voce, il tiro può riuscire proprio bene.

Questo stratagemma rientra nella fallacia non causae ut causae (inganno tramite assunzione della non causa come causa).

Rilevante (e molto adottato) è poi lo stratagemma n. 18.

Se ci accorgiamo che l'avversario ha messo mano a un'argomentazione con cui ci batterà, non dobbiamo consentire che arrivi a portarla a termine, ma dobbiamo interrompere, abbandonare o sviare per tempo l'andamento della disputa e portarla su altre questioni: in breve, avviare una mutatio controversiae.

Rilevante è, altresì, lo stratagemma n. 27. Se, di fronte a un argomento, l'avversario inaspettatamente si adira, allora bisogna incalzare senza tregua con quell'argomento: non soltanto perché va bene per farlo montare in collera, ma perché si deve supporre di aver toccato il lato debole del suo ragionamento.”

È evidente che l'approccio dialettico e sofistico può essere ammesso come gioco o come metodo per disputare su questioni astratte, ma portarlo ad esempio in una newsletter dedicata agli avvocati ci sembra un tirarsi la zappa sui piedi. Già la categoria non gode di buona fama. Se poi ci si diletta ad illustrare il modo di ingannare il prossimo con l'uso distorto del ragionamento, si avvalorà l'immagine popolare dell'avvocato azzecagarbugli. Senza contare che il trucco dialettico non regge mai a lungo e quando viene scoperto compromette anche il ragionamento corretto. Passi per il filosofo, ma non si insegna l'arte dell'inganno all'avvocato.



2 - Menuet

“Ma l'intelligenza si manifesta solo di tanto in tanto, mentre l'eloquenza è inesauribile” (Jan Potocki “Manoscritto trovato a Saragozza”). Visto mai che si preconizzasse l'avvento dei nostri venditori di fumo e mangiatori d'arrosto!?

3 - Clair de lune

Un notaio è stato condannato a pagare oltre 1 milione e mezzo di euro per responsabilità professionale avendo certificato l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie su un immobile offerto in garanzia in occasione di un contratto di mutuo ipotecario. La decisione è stata presa dal Tribunale Civile di Milano, accogliendo la richiesta di una banca, che attribuiva al professionista l'errata certificazione. Il notaio dovrà pagare 1.640.501 euro, oltre agli interessi nel frattempo maturati sulla somma e alle spese giudiziarie fissate in 31.124 euro. Sarà senz'altro una sentenza perfetta e giusta. Ma se avesse sbagliato il giudice, chi risarcirà il notaio? E in quale misura?

4 - Passepied

“Riflettere è considerevolmente laborioso, ecco perché molta gente preferisce giudicare”. Non credo che José Ortega y Gasset si riferisse ai giudici professionali. È evidente che tutti coloro che al bar, allo stadio, sul Sentierone (sino a trent'anni fa), si accalorano a sostenere tesi più o meno assurde, riflettono poco e giudicano molto. Ma, leggendo certe sentenze, si potrebbe affermare che la riflessione è dedicata più che altro ai pregiudizi del giudice anziché alla attenta disamina del fatto e alla corretta applicazione del diritto.

Claude Debussy

St. Germain-en-Lay 9 novembre 2015